

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

Oggetto consiliare n. 2488
RELAZIONE

1. Finalità del disegno di legge

Il presente disegno di legge intende disciplinare l'applicazione a livello regionale del DLgs 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Il testo del DLgs 386/03 abroga e sostituisce la Legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento), recependo tutte le indicazioni della Direttiva 1999/105/CE ed articolando in un unico testo la normativa sulla produzione di materiali di propagazione di piante forestali.

Oltre al rischio economico immediato di fallimento degli impianti di rimboschimento, il problema più importante, legato all'introduzione di materiale non autoctono o non identificato, è il possibile inquinamento del patrimonio genetico delle popolazioni forestali locali, oltre alla introduzione di parassiti (o loro ceppi) non ancora presenti nelle aree oggetto di intervento, con effetti potenzialmente devastanti.

La biodiversità forestale, in base alle Linee guida di programmazione e gestione forestale concordate con le Regioni e Province autonome e trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si tutela soprattutto attraverso la salvaguardia dei popolamenti forestali autoctoni e la riproduzione vivaistica di postime (piante derivate da unità seminali o da parti di piante) di accertata origine, evitando accuratamente l'eventuale ulteriore inquinamento genetico; ciò in base ai trattati e protocolli internazionali.

L'Italia si è impegnata a mettere in atto politiche mirate alla tutela del patrimonio di diversità genetica forestale presente nel proprio territorio.

L'individuazione a livello europeo della necessità che lo sviluppo delle risorse forestali debba consentire il mantenimento della biodiversità, l'aumento della produttività e della capacità di rigenerazione dei terreni boscati – oltre ad assicurare le funzioni ecologiche, economiche e sociali alle quali assolvono – ha profondamente inciso sull'approccio culturale che occorre sviluppare nella gestione delle risorse forestali.

La prima condizione da soddisfare per sviluppare una "selvicoltura sostenibile" è l'utilizzo di materiale di provenienza locale che presenti una buona adattabilità all'ambiente e sia quindi in grado di aumentare la capacità del patrimonio boschivo, di sopravvivere in condizioni ambientali variabili e di far fronte ai pericoli che lo minacciano, quali piogge acide, effetto serra e variazioni climatiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, la vivaistica forestale assume la valenza di cardine e punto di partenza di tutta la filiera forestale ed è essenziale che sia in grado di produrre materiale di qualità.

La qualità di una pianta esprime la sua capacità di sopravvivere e crescere in pieno campo, quando le condizioni ambientali lo consentono; essa è legata alla scelta del materiale di propagazione, alle tecniche di vivaio e di manipolazione del materiale nel periodo di tempo tra l'estirpo dal vivaio e la messa a dimora.

I tecnici ed i ricercatori del settore vivaistico forestale hanno da tempo riconosciuto alla qualità delle piante un ruolo determinante per il successo di un rimboschimento; la qualità della pianta, in sintesi, può essere definita come il grado di risposta agli obiettivi per cui viene impiegata.

Per raggiungere l'obiettivo di tutela della biodiversità, occorre limitare la perdita o alterazione di biodiversità causata dalla

libera importazione dagli altri Paesi europei (Direttiva 66/404/CEE) di materiale forestale geneticamente non idoneo, proponendo un efficace sistema tecnico-normativo di certificazione e controllo dei semi nonché delle piante da utilizzare nei rimboschimenti in tutto il territorio nazionale.

Occorre altresì creare una rete nazionale di arboreti da seme, costituiti con alberi aventi corredo genetico il più possibile diversificato e certificati con sicurezza per quanto riguarda la provenienza e la qualità genetica, allo scopo di utilizzare i loro semi nella produzione delle piantine in vivaio per il successivo rimboschimento.

2. Struttura del disegno di legge

Il presente disegno di legge si compone di undici articoli, il cui contenuto verrà di seguito illustrato in sintesi.

L'articolo 1, al comma 1, individua l'ambito di intervento della legge, in applicazione della Direttiva 1999/105/CE e del DLgs 386/03.

Il comma 2 specifica le finalità che la Regione intende perseguire e precisamente: la promozione della tutela delle specie forestali autoctone, la tutela della biodiversità forestale regionale, il controllo sulla qualità genetica del materiale forestale di moltiplicazione, nonché la qualità delle piante prodotte allo scopo di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle politiche agroambientali regionali.

L'articolo 2, al comma 1, precisa che le norme della legge si applicano alle specie forestali elencate nell'Allegato I del decreto.

Viene inoltre previsto che la Giunta regionale possa estendere misure analoghe a quelle della legge o meno rigorose sul territorio di propria competenza ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali.

Il comma 2 prevede che la Regione possa proporre al Ministero competente la modifica dell'Allegato I al decreto.

Il comma 3 dispone che la legge sia applicata al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito per tutte le attività relative all'imboschimento ed al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale.

Il comma 4 esclude dall'applicazione le talee prelevate e reimpiantate in loco nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

Il comma 5 prevede che le definizioni e le classificazioni dell'art. 2 del decreto costituiscano riferimento anche per la legge regionale.

L'articolo 3, al comma 1, individua la Regione Emilia-Romagna quale organismo ufficiale di controllo sulla commercializzazione e qualità del materiale forestale di moltiplicazione.

L'articolo 4, al comma 1, prevede l'obbligo di possedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, per coloro che intendono produrre, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiale di propagazione.

Il comma 2 esenta da tale obbligo gli Istituti universitari, gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'art. 10 del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, per i materiali forestali di moltiplicazione utilizzati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentazione oltre alle strutture produttive gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.

Il comma 3 istituisce il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione nell'ambito del Registro regionale dei produttori previsto dall'art. 4 della L.R. 3/04.

L'articolo 5, al comma 1, obbliga i titolari di autorizzazione a tenere un registro di carico e scarico del materiale forestale presso ogni centro aziendale.

Il comma 2 stabilisce che il Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica definisca i modelli di carico e scarico sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale prevista nel DLgs

386/03.

Il comma 3 prevede che la denuncia delle produzioni annuali prevista dall'articolo 3, comma 2 della L.R. 3/04 assolva gli obblighi di denuncia annuale previsti dall'art. 5, comma 4 del DLgs 386/03.

L'articolo 6, al comma 1, prevede il rilascio di un certificato di provenienza recante il riferimento unico al Registro dei materiali di base regionale, per tutti i materiali di moltiplicazione soggetti alla legge.

Il comma 2 stabilisce che i certificati di identità clonale vengano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta.

Il comma 3 prevede che la Regione, per il rilascio del certificato di provenienza, possa avvalersi di Province, Comunità Montane, Comuni anche in forma associata e degli Enti di gestione dei parchi, previa intesa con le Amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, tramite specifica convenzione.

Il comma 4 rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del decreto per quanto riguarda la regolamentazione delle fasi della produzione e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione.

Il comma 5 prevede che i materiali di moltiplicazione forestale soggetti alla legge possano essere commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto.

L'articolo 7, al comma 1, istituisce il Registro regionale dei materiali di base delle specie forestali elencate nell'Allegato I del decreto e presenti nel territorio regionale.

Il comma 2 stabilisce che la raccolta di materiali di base nei popolamenti iscritti al registro regionale possa essere effettuata solo da chi è in possesso dell'autorizzazione o loro incaricati, oltre che dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2.

Il comma 3 disciplina le procedure di iscrizione dei materiali di base delle specie forestali soggette alla legge nel registro regionale.

Il comma 4 stabilisce la procedura di definizione e approvazione dei disciplinari o piani di gestione dei materiali di base iscritti nel registro regionale.

Il comma 5 rimanda ad atti del Dirigente competente in materia forestale la disciplina della procedura di iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal registro regionale.

Il comma 6 prevede la promozione di interventi per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base iscritti nel registro, anche attraverso misure di incentivazione.

Il comma 7 disciplina l'iscrizione al registro nazionale dei materiali di base dei cloni di pioppo.

Il comma 8 prevede che la Giunta regionale può stabilire le disposizioni applicative della legge attraverso l'emanazione di propri provvedimenti.

L'articolo 8, al comma 1, prevede che la Giunta regionale istituisca la Commissione regionale tecnico-consulativa per la produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

Il comma 2 stabilisce che la Commissione regionale fornisca il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia.

Il comma 3 determina la composizione della Commissione regionale nonché i compiti ad essa affidati.

L'articolo 9, al comma 1, prevede che la vigilanza ed il controllo del materiale forestale di moltiplicazione e le ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati siano esercitate dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

Il comma 2 prevede che la Regione, per le attività di controllo, possa avvalersi – oltre che delle proprie strutture e degli Enti di cui all'art. 15, comma 2, del decreto – di Province, Comunità Montane, Comuni ed Enti gestori dei parchi, previa intesa con le Amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato tramite specifica convenzione.

L'articolo 10, al comma 1, richiama in materia di sanzioni, per quanto non contemplato dalla L.R. 3/04, quanto previsto dall'art. 16 del decreto.

Il comma 2 prescrive che per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni si applichino le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

Il comma 3 stabilisce che l'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni sia la Regione e che i proventi derivanti affluiscano al bilancio regionale.

L'articolo 11, al comma 1, dispone che il materiale di moltiplicazione certificato precedentemente all'entrata in vigore della legge possa essere utilizzato entro i termini fissati dall'art. 18, comma 2, del decreto.

Il comma 2 prevede che per quanto non contemplato dalla legge vengano applicate le disposizioni del decreto.

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 3 – Organismo ufficiale
- Art. 4 – Autorizzazione regionale
- Art. 5 – Registro di carico e scarico
- Art. 6 – Certificati di provenienza e certificati di identità clonale
- Art. 7 – Registro dei materiali di base
- Art. 8 – Commissione regionale
- Art. 9 – Vigilanza e controllo
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Norme transitorie e finali

Art. 1 Finalità

1. ☐ La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, in applicazione del DLgs 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), di seguito denominato "Decreto", disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree indicate nell'Allegato I del Decreto.

2. ☐ La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a)
promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale;
- b)
salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale del territorio regionale;
- c)
migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
- d)
favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali.

Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni

1. ☐ La presente legge si applica alle specie di cui all'Allegato I del Decreto. La Giunta regionale, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Regionale, può estendere in tutto o in parte le misure previste dalla presente legge ad

altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale.

2. ☐ La Regione, anche su segnalazione delle Comunità Montane, delle Province e degli Enti di gestione dei Parchi, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art. 8, può proporre al Ministero competente la modifica dell'Allegato I al Decreto.
3. ☐ Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale.
4. ☐ La presente legge non si applica alle talee prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.
5. ☐ Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e le classificazioni di cui all'art. 2 del Decreto.

Art. 3

Organismo ufficiale

1. ☐ La Regione quale Organismo ufficiale così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera n) del Decreto provvede, attraverso i propri Servizi competenti, al controllo della commercializzazione e della qualità del materiale forestale di moltiplicazione.

Art. 4

Autorizzazione regionale

1. ☐ Chiunque intenda produrre, conservare, immettere in commercio e distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla presente legge, compreso il costituente di nuovi cloni, deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).
2. ☐ Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre agli Enti e gli Istituti di cui all'art. 4, comma 4, del Decreto, le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione.
3. ☐ Nell'ambito del Registro regionale dei produttori, di cui all'art. 4 della L.R. n. 3 del 2004, è istituito il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.

Art. 5

Registro di carico e scarico

1. ☐ I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, devono tenere presso ogni centro aziendale un registro di carico e scarico.
2. ☐ Il Dirigente regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica definisce i modelli del registro di carico e scarico e ne disciplina le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 8, sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del Decreto.
3. ☐ La denuncia effettuata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 3 del 2004 assolve gli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, del Decreto.

Art. 6

Certificati di provenienza e certificati di identità clonale

1. ☐ Per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale di cui all'art. 7 è rilasciato un certificato in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del Decreto.
2. ☐ I certificati di identità clonale relativi al materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti al Registro nazionale alla sezione "cloni forestali" vengono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. ☐ Per il rilascio dei certificati di cui ai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le Amministrazioni interessate, nonché del Corpo Forestale dello Stato previa specifica convenzione.
4. ☐ Le fasi della produzione e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione sono soggette a quanto previsto dall'art. 8, commi 2, 3 e 7, del Decreto.
5. ☐ I materiali di moltiplicazione forestali possono essere commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto.

Art. 7

Registro dei materiali di base

1. ☐ È istituito il Registro regionale dei materiali di base (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni) delle specie elencate nell'allegato I del Decreto e presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto. Il registro è approvato e aggiornato con determinazione del Dirigente responsabile della struttura competente in materia forestale.
2. ☐ La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali di cui al Registro regionale dei materiali di base è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli stessi, dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e alle strutture di cui all'art. 4, comma 2.
3. ☐ Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 8, iscrive d'ufficio o su istanza degli interessati i materiali di base nel Registro. Ai fini dell'istruttoria, la Regione, previa intesa, può avvalersi delle Province competenti per territorio ed informa i proprietari tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nell'Albo pretorio del Comune competente per territorio.
4. ☐ Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 8, definisce i disciplinari o i piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro.
5. ☐ Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 8, disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal Registro.
6. ☐ La Regione, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 8, promuove gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base di cui al comma 1, anche attraverso l'adozione di misure di incentivazione, a valere sulle risorse di cui alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6).
7. ☐ Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro nazionale dei materiali di base, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 4, del Decreto.
8. ☐ La Giunta regionale con propri provvedimenti può stabilire le disposizioni applicative della presente legge.

Art. 8

Commissione regionale

1. ☐ La Giunta regionale istituisce una Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la

commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

2. ☐ La Commissione regionale fornisce il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia.

3. ☐ La Commissione regionale è composta da esperti in materia forestale, fitosanitaria e di produzione vivaistica forestale, ed esprime pareri:

a)

sulla proposta di modifica dell'Allegato I del Decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 2;

b)

sui modelli del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 5, comma 2;

c)

sull'ammissibilità dell'iscrizione dei materiali di base al Registro regionale, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5;

d)

sulla definizione dei disciplinari o dei piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4;

e)

sulla proposta di interventi ritenuti opportuni per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base, ai sensi dell'art. 7, comma 6;

f)

sul sistema di controllo regionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del Decreto.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. ☐ La vigilanza e il controllo del materiale forestale di moltiplicazione, di cui all'art. 15 del Decreto, e le relative ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

2. ☐ Per le attività di controllo, oltre agli Enti di cui all'art. 15, comma 2, del Decreto, la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le Amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato previa specifica convenzione.

Art. 10

Sanzioni

1. ☐ Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 3 del 2004 e, per quanto in essa non previsto, quelle stabilite dall'articolo 16 del Decreto.

2. ☐ Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. ☐ L'Ente competente alla irrogazione delle sanzioni è la Regione.

4. ☐ I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. ☐ Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento), in produzione o deposito alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere utilizzato entro i termini fissati dall'art. 18, comma 2, del Decreto.

2. ☐ Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni del Decreto.